

Comune di Poggio San Vicino

Provincia di Macerata

Via del Comune n.2 C.A.P. 62020 Tel e Fax 0733/619109 P.IVA 00312750433

ORDINANZA N. 1/2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la richiesta presentata in data odierna ed assunta al prot. n. 908 dal Geom. Raggi Franco riguardante la chiusura al transito di un tratto della strada Comunale della "Pisciarella" per esecuzione di lavori edili di cui alla SCIA N. 814/13 del 12/06/2013, con inizio presso l'abitazione di proprietà della Sig. Accursi M. Luisa e termine presso l'abitazione del Sig. Rossolini Mario;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data odierna dal sottoscritto, dal quale si rileva che data la ridotta larghezza della sede stradale nel punto adiacente il realizzando cantiere edile, e' indispensabile ai fini della salvaguardia della sicurezza di veicoli e pedoni, procedere alla chiusura al transito della suddetta strada, anche in considerazione dell'esistenza di facili percorsi alternativi e dello scarsissimo transito esistente sulla strada di che trattasi.

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

la chiusura al transito di veicoli e pedoni del tratto di strada Comunale della "Pisciarella" con inizio presso l'abitazione di proprietà della Sig. Accursi M. Luisa e termine presso l'abitazione del Sig. Rossolini Mario a partire dalla data odierna e fino al 17 luglio 2013.

La presente ordinanza viene notificata per l'esecuzione al richiedente ed all'impresa esecutrice che dovranno curare l'apposizione della necessaria segnaletica ed inoltre per opportuna conoscenza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Apiro ed alla Prefettura di Macerata.

Dalla Civica Residenza, Li 05.07.2013

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. Luigi TAINI
Boschi Daniele
Impresa Esecutrice
05.07.2013

IL MESSO COMUNALE
(Primico Giuseppe)



COMUNE DI POGGIO S. VICINO

(Prov. di Macerata)

C.F. 00312750433

Via del Comune n. 2

tel.0733.619109

telefax 0733.619124

ORDINANZA N. 2/2013

Prot. n. 1496

IL SINDACO

COMUNE DI POGGIO S. VICINO

Albo Pretorio Prot. n. 125

Pubblicato il 30-11-2013

il Messaggio Comunale

In attuazione del DPGR Marche n. 156 del 05.09.2013 per la tutela della salute pubblica e del patrimonio economico;

Vista la nota del competente Servizio Veterinario – Sanità Animale Asur Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata con la quale viene segnalato un focolaio di tubercolosi bovina che recentemente ha colpito un allevamento del Comune di Matelica e il coinvolgimento dell'area di pascolo della zona come indicata nella stesso DPGR n. 156/2013.

Visto l'atto del Presidente della Provincia di Macerata prot. n. 65504 del 01/10/2013 con il quale viene sospesa la proroga dell'uso dei pascoli montani della zona limitatamente all'area interessata dalla tubercolosi, così come individuata nel suddetto DPGR n. 156/2013.

Rilevata la necessità ed urgenza di dover adottare per il territorio di competenza, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

Ritenuto obbligatorio ordinare ai proprietari e/o detentori delle mandrie al pascolo il rientro degli animali nelle sedi invernali, adottando nel tragitto compiuto dal bestiame, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni forma di promiscuità tra gli animali afferenti ad allevamenti diversi e danni alle colture in atto; Rravvisata la necessità, pur essendo scaduto il termine per l'utilizzo dei pascoli, di limitare temporaneamente il compimento di tutti le operazioni di recupero e ricovero nelle strutture invernali dei capi al pascolo nei giorni che vanno dalla notifica della presente ordinanza al 04/12/2013, precisando che gli eventuali animali ancora liberi sui pascoli, dopo la succitata scadenza, saranno ritenuti potenzialmente infetti e quindi, sanitarimente pericolosi come evidenziato nel suddetto DPGR n. 156/2013 e si procederà con successivo atto di questa Autorità alla cattura dei capi anche tramite tele-anestesia e al loro recupero o, se necessario, all'abbattimento con successivo smaltimento della relative carcasse ai sensi di legge;

Tenuto conto che le spese per il recupero o eventuale abbattimento degli animali provvisti di strumenti identificativi saranno a carico del soggetto avente titolo giuridico sul bestiame. Nel caso in cui gli animali individuati siano sprovvisti dei citati strumenti d'identificazione e non si riesca, con opportune indagini a risalire al legittimo proprietario degli esemplari catturati e/o abbattuti, i costi saranno a carico di Questo Ente qualora il/i capi sarà/saranno catturato/i o abbattuto/i sul territorio di competenza.

Visto il T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto il Decreto MAF, Ministero Agricoltura e Foreste del 30 Settembre 1964;

Vista la Legge 23.01.1968 n. 33, che modifica la Legge 09.06.1964 n. 615;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce il servizio sanitario nazionale;

Visto il DPR 31.03.1979 che attribuisce ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni già esercitate dall'Ente Nazionale Protezione Animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativamente alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la Circolare Ministero della Sanità del 11.01.1994, n. 1 che reca norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante;

Visto il D.M. 15.12.1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

Visto il D.P.R. 30.04.1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.05.1999, n. 196;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23.04.2001, n. 76;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 50;

Visto il Decreto Del Presidente della Giunta Regionale del 20.12.2006 n. 298;

Visto il DPGR n. 156/2013;

QUANTO SOPRA PREMESSO

ORDINA

1), ai soggetti giuridici aventi titolo su animali al pascolo sul territorio di Questo Ente, per particolari ed urgenti motivi sanitari, meglio evidenziati in premessa e qui integralmente richiamati, nella zona interessata dalla tubercolosi bovina, come individuata dal DPGR n. 156/2013, il completamento delle operazioni di recupero e, comunque, di ricovero del proprio bestiame presso le strutture di proprietà, entro il giorno 04.12.2013 al fine di eliminare la possibilità di contatto tra bovini e selvatici nei relative pascoli, favorendo contestualmente i necessari controlli sanitari sui capi bovini detenuti.

2. Di mettere i capi bovini recuperati e ricoverati nelle strutture di proprietà a disposizione del personale del servizio veterinario dell'Asur Marche – Area Vasta n. 3 per le operazioni delle profilassi di stato obbligatorie.

3. Di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Sindaco del Comune di Matelica al Servizio Veterinario "Sanità animale" (Asur Marche – Area Vasta n. 2) sede di JESI, via Guerri n. 2 entro il 06.12.2013, il numero dei capi bovini per i quali è avvenuto il recupero e il ricovero presso le strutture all'uopo preposte.

4. Di specificare che tutti gli eventuali animali ancora liberi sui pascoli successivamente alla data del 04.12.2013 saranno ritenuti "potenzialmente" infetti, come meglio precisato dal DPGR n. 156/2013 e si procederà con successivo atto di Questa Autorità, ad ordinare la cattura dei capi in questione, anche tramite tele-anestesia, e il loro recupero o, se necessario, all'abbattimento con successivo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge.

Le spese per eventuali operazioni sopra citate saranno a carico del soggetto che vanta titolo giuridico sugli animali qualora il/i capo/i sarà/saranno provvisto/i di strumenti d'identificazione, mentre saranno a carico di Questo Ente qualora il/i capo/i catturato/i e/o abbattuto/i sul territorio di competenza sia/siano sprovvisto/i dei mezzi d'identificazione e non si riesca con le opportune indagini a risalire al/ai legittimo/i proprietario/i dell'animale/i di cui sopra.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Luigi Taini Responsabile del Settore I e II del Comune di Poggio San Vicino (tel. 0733 619109 fax 0733 619124.) Ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi alla presente ordinanza, consultabili dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

In caso d'inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art. n. 650 del C.P.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6/12/71 n.1034 (come modificata dalla Legge 21/07/00 n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, al TAR per le Marche con sede in Ancona. Le Forze di Polizia ed i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – Area Vaste n. 3 di Macerata sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Poggio San Vicino, li 18 novembre 2013

IL SINDACO
Simone Valentini



Comune di **COMUNE DI POGGIO SAN VICINO**
Provincia di **PROVINCIA DI MACERATA**

ORDINANZA N. 3 del **18 DIC. 2013**
Prot. n. **1640** del **18 DIC. 2013**

OGGETTO: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI PERIODO STAGIONALE 2013 - 2014.

IL SINDACO

- VISTO l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
VISTA l'O.M. Sanità 30/10/1958 e smi , sulla prevenzione della trichinosi;
VISTA la Legge 30/04/1962 n. 283 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 26/03/1980 n.327 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
VISTO il Reg. 1099/2009 CE sulla protezione degli animali durante la Macellazione, e il D.L.vo n. 131 del 6/11/13 , sanzionatorio del suddetto Regolamento;
VISTO il Reg. CE n.2075/2005 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;
VISTO l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008 inerente norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni;
VISTO il Reg. CE n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
VISTO la nota del f/f Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede di Jesi di prot n° 137430 del 02/12/2012 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare

ORDINA

Per il periodo stagionale 2013 - 2014, è consentita la macellazione dei suini allevati per il consumo familiare presso il domicilio

DA LUNEDI 9 DICEMBRE 2013 A SABATO 2 FEBBRAIO 2014

A tal fine dovranno essere rispettare le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n°2 sede di Jesi, da farsi **almeno 48 ore prima della macellazione**, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € 8,49 per ogni suino su c.c.p. n. 16656605 intestato all'ASUR Marche Z.T. n.5 di Jesi con l'indicazione della causale "macellazione di

- suino a domicilio per uso familiare". Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria;
2. Potranno essere macellati a domicilio esclusivamente suini detenuti in un'azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede di Jesi, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestazione di provenienza dei suini introdotti in allevamento (MOD 4- ROSA);
 3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. 1099/09 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;
 4. **La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, giorni e orari stabiliti dal f/f Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 48 ore dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale:**
 - a) **I seguenti organi, tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni e linfonodi meseraici (collare);**
 - b) **L'attestazione di provenienza degli animali introdotti nel proprio allevamento (MOD 4 Rosa);**
 - c) **La ricevuta di versamento di Euro 8,49 mediante C.C.P. come indicato al punto 1 riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale ;**
 5. **La visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per il consumo familiare è obbligatoria.** Prima di consumare "liberamente" le carni si dovranno attendere 72 ore dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l'IZS dell'Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la Trichina, dovrà dare immediata comunicazione telefonica all'interessato e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n.1069/2009) a spesa del proprietario degli animali;
 6. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n.853/2004. Tali attività sono penalmente punite, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.Lgs 6 novembre 2007 n.193, con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda fino a Euro 150.000,00. Inoltre, siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;
 7. La mancata comunicazione della macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.62 del RD n.3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;
 8. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzioni amministrativa prevista dal D. L.vo 131 del 06/11/2013.
 9. La macellazione di suini a domicilio per uso familiare al di fuori del periodo sopra indicato è consentita solo nel caso di incidenti traumatici o disturbi che richiedono la macellazione di urgenza dell'animale, purché sia stata effettuata una visita ante-mortem da parte di un Medico Veterinario che attesti l'assenza di malattie infettive e la motivazione della macellazione, e sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte di un Medico Veterinario Ufficiale del Servizio Igiene di Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n°2 sede di Jesi, il quale fissa la sede e l'orario della visita delle carni. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione preventiva della macellazione gli interessati devono telefonare da lunedì a

sabato dalle 8:30 alle 13:00 alla sede Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (tel.0731-534629) o, al di fuori di tali orari, al Medico Veterinario reperibile di turno (tel. 336-811768).

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante..... nonché inviata agli agenti di forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- al Comando di Polizia Municipale
- al Comando dell'Arma dei Carabinieri
- all'ASUR Area Vasta n.2 sede di Jesi - Dipartimento di Prevenzione

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO

IL SINDACO

Simone VALENTI

